



Ripartizione II  
Affari Istituzionali,  
competenze ordinamentali e previdenza  
Regione Autonoma Trentino Alto Adige  
Autonome Region Trentino Südtirol

Abteilung II  
Institutionelle Angelegenheiten,  
Ordnungsbefugnisse und Vorsorge

Id Doc: 387653  
Registro: RATAA



38122 TRENTO / TRIENT 27 gennaio 2012  
Via Gazzoletti, 2 - Tel. 0461 201308 - Fax 0461 201310-201312  
E-mail: ripaist@regione.taa.it

Num. Prot: 0001640P del: 27/01/2012

EL	VI-1,2	LZ-PF	mf
----	--------	-------	----

OGGETTO / Rimborso oneri per permessi retribuiti fruiti da  
BETREFF: amministratori degli enti locali dipendenti da  
privati o da enti pubblici economici (art. 80 del  
decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 -  
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli  
enti locali).

**CIRCOLARE N. 1/EL/2012**

Ai Comuni della regione autonoma  
Trentino - Alto Adige  
LORO SEDI

38122 Alla Provincia autonoma di Trento  
Servizio Autonomie locali  
Via Romagnosi, 11/a  
TRENTO

39100 Alla Provincia autonoma di Bolzano  
Ripartizione 7 - Enti locali  
Via Crispi, 8  
BOLZANO

38122 Al Consorzio dei comuni trentini  
Via Torre Verde, 23  
TRENTO

39100 Al Consorzio dei comuni della  
provincia di Bolzano  
Via Canonico Michael Gamper, 10  
BOLZANO

38054 All'Unione dei Comuni dell'Alto Primiero  
Via Roma, 19  
TONADICO (TN)

Alle Comunità  
della provincia autonoma di Trento  
LORO SEDI

Alle Comunità comprensoriali  
della provincia autonoma di Bolzano  
LORO SEDI

Ai Consorzi dei comuni BIM  
della regione Trentino - Alto Adige  
LORO SEDI

Il Commissariato del Governo per la Provincia di Trento con nota n. 1139 di data 20 gennaio u.s. ha trasmesso, per competenza, copia del parere dd. 16 novembre 2011 n. 706 reso al Ministero dell'Interno dalla Prima Sezione del Consiglio di Stato nella materia specificata in oggetto.

Il quesito posto dal Ministero dell'Interno riguardava in particolare la problematica relativa al rimborso degli oneri per permessi retribuiti nei confronti di amministratori dipendenti da Ferrovie dello Stato S.p.A. e da altri enti pubblici (art. 79 e 80 del Dlgs. 18 agosto 2000, n. 267 – Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali – TUEL).

Secondo l'articolo 80 del TUEL il rimborso - a carico dell'ente locale - spetta ai soli datori di lavoro che abbiano natura giuridica privata o di enti pubblici economici:

**“80. Oneri per permessi retribuiti.**

*1. Le assenze dal servizio di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 79 sono retribuite al lavoratore dal datore di lavoro. **Gli oneri per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici sono a carico dell'ente** presso il quale gli stessi lavoratori esercitano le funzioni pubbliche di cui all'articolo 79. L'ente, su richiesta documentata del datore di lavoro, è tenuto a rimborsare quanto dallo stesso corrisposto, per retribuzioni ed assicurazioni, per le ore o giornate di effettiva assenza del lavoratore. Il rimborso viene effettuato dall'ente entro trenta giorni dalla richiesta. Le somme rimborsate sono esenti da imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 8, comma 35, della legge 11 marzo 1988, n. 67”.*

La norma risulta applicabile anche agli enti locali della nostra regione per effetto del rinvio operato dall'articolo 23 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con DPR. 1 febbraio 2005 n. 3/L, in base al quale, per quanto non espressamente previsto nello stesso testo unico regionale, in materia di aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali, si applicano le disposizioni contenute nella parte I titolo III capo IV del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m..

La questione della spettanza dei rimborsi per gli oneri sostenuti dal datore di lavoro in relazione ai permessi retribuiti fruiti dai dipendenti/amministratori locali per l'esercizio del mandato elettivo è dunque di sicuro interesse anche per gli enti locali della nostra regione. In particolare sono sorti dubbi nei casi di amministratori locali dipendenti da Poste italiane S.p.A., Ferrovie dello Stato S.p.A. (come nel caso oggetto della richiesta di parere del Ministero dell'Interno) e altre società di capitali partecipate da enti pubblici.

Il parere n. 706/2011 espresso dalla Sezione Prima del Consiglio di Stato nell'Adunanza del 16 novembre 2011 riconosce l'oggettiva difficoltà di accertare – dal punto di vista sostanziale - la natura giuridica pubblica o privata delle società per azioni che svolgono servizi pubblici o di rilevanza pubblica e che comunque sono di proprietà (intera o partecipata) pubblica (dello stato o di altri enti pubblici), in mancanza di chiari criteri legislativi e di un univoco orientamento giurisprudenziale.

In riferimento alla sola questione del rimborso degli oneri conseguenti ai permessi goduti dagli amministratori-lavoratori dipendenti per l'esercizio delle funzioni pubbliche, il Consiglio di Stato ritiene che il rimborso non spetti alle seguenti categorie di amministrazioni/enti:

- 1) a tutte le amministrazioni elencate all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 [2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le

aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI];

- 2) agli enti e agli altri soggetti inseriti nel conto economico consolidato individuati ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009 n.196, dall'ISTAT (da ultimo con Comunicato di data 30 settembre 2011 pubblicato sulla G.U. 30 settembre 2011 n. 228 v. allegato, con nota esplicativa);
- 3) alle società cui la legge attribuisce espressamente "personalità giuridica di diritto pubblico".

Tali criteri andranno pertanto applicati dagli enti locali anche alle richieste di rimborso degli oneri derivanti da permessi retribuiti goduti per l'esercizio del mandato da amministratori locali della nostra regione.

Cordiali saluti.



LA REGGENTE LA RIPARTIZIONE II  
dott.ssa Loretta Zanon

Allegati:

- 1) Parere n. 706/2011 della I Sezione del Consiglio di Stato;
- 2) Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma, 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e di finanza pubblica) e la relativa nota illustrativa.

Numero 04782/2011 e data 22/12/2011



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

## Consiglio di Stato

Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 16 novembre 2011

**NUMERO AFFARE 00706/2011**

**OGGETTO:**

Ministero dell'interno.

Quesito sulle problematiche relative al rimborso oneri per permessi retribuiti nei confronti di amministratori dipendenti da Ferrovie dello Stato S.p.A. e di altri enti pubblici – Art. 80 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

### LA SEZIONE

Vista la relazione prot. 15900/T.U./00/80 del 10 febbraio 2011, con la quale il Ministero dell'interno ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sulle problematiche concernenti l'applicazione della norma in oggetto;

esaminati gli atti e udito il relatore consigliere Francesco D'Ottavi;

**PREMESSO.**

Il richiedente Ministero, nella suindicata relazione, premette che la disposizione di cui all'art. 80 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (T.U.O.E.L.) - precisa che gli oneri per i permessi retribuiti dei "lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici" sono a carico dell'ente presso il quale gli stessi lavoratori esercitano le funzioni pubbliche di cui all'art. 79 T.U.O.E.L.. Secondo il Ministero è evidente che, con l'espressione "lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici", il legislatore abbia voluto escludere i lavoratori dipendenti dallo Stato e da altri enti pubblici, in quanto la finalità della disposizione è quella di ristorare il privato degli oneri derivanti dai permessi concessi ai propri dipendenti per l'esercizio di un mandato elettorale, ristoro che non avrebbe senso se operato a favore di una persona giuridica il cui capitale è pubblico.

Il Ministero rappresenta che nel tempo alcune amministrazioni locali hanno richiesto un parere sulla qualificazione giuridica di taluni enti organizzati in forma societaria, attese le incertezze sulla natura privatistica degli stessi, soprattutto in relazione alla particolare attività svolta, avente rilievo pubblicistico, e per la prevalenza della partecipazione pubblica al capitale societario.

In tale contesto l'Amministrazione, sulla base di specifiche pronunce giurisprudenziali (Cons. St., Sez. VI, 2 marzo 2001, n. 1206; Cons. St., Sez. VI, 5 marzo 2002, n. 1303; Cons. St., Sez. VI, 7 agosto 2002, n. 4152; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III-ter, 20 luglio 2006, n. 6130),

che si richiamano a principi enunciati in materia dalla Corte Costituzionale, si è espressa sulla natura giuridica di Poste Italiane S.p.A. (quesito del 27 marzo 2009) e di Trenitalia S.p.A. (quesito del 10 maggio 2010), condividendo la tesi che riconosce loro natura di enti sostanzialmente pubblici.

Peraltro, più recentemente, con nota del 15 novembre 2010, Ferrovie dello Stato S.p.A. ha negato che l'ente rappresentato e le società del gruppo possano essere qualificati enti pubblici, chiedendo il riesame del menzionato parere espresso in data 10 maggio 2010; in particolare, la tesi sostenuta si fonda principalmente sull'osservazione che le Ferrovie dello Stato svolgono un'attività d'impresa secondo criteri d'economicità propri di ogni organizzazione imprenditoriale e quindi sono un soggetto "economico", qualificazione sufficiente ad assimilare l'ente ai privati di cui all'art. 80 del T.U.O.E.L.. A sostegno della tesi viene richiamato un parere reso dalla Corte dei Conti, Sez. controllo Regione Marche, delib. n. 9/2009 del 27 marzo 2009, che ha affermato sussistere l'economicità dell'ente pubblico, sempre che lo stesso svolga la sua attività conseguendo ricavi almeno tendenzialmente idonei a coprire i costi (nella specie un consorzio di bonifica della Regione Marche; peraltro va considerato che la giurisprudenza della Cassazione riconosce comunque a tutti i consorzi di bonifica la natura di enti pubblici economici).

Una seconda argomentazione è tratta dall'osservazione che Ferrovie dello Stato S.p.A. e le sue controllate non sono soggetti a "finanza

derivata”; le predette società non sono ricomprese nell’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (comunicato ISTAT del 24 luglio 2010).

In proposito, osserva il Ministero, che anche Poste Italiane S.p.A. non risulta inserita nel menzionato elenco delle amministrazioni pubbliche di cui al conto economico consolidato, sebbene, come considerato, il Consiglio di Stato si sia espresso per la natura pubblica della società.

Ne consegue che alcune riflessioni svolte da Ferrovie dello Stato S.p.A., nella nota del 15 novembre 2010, necessitano di approfondimento, soprattutto con riferimento allo svolgimento dell’attività d’impresa, cui è chiamato l’ente in esame, secondo criteri d’economicità propri di ogni organizzazione imprenditoriale; e la soluzione di analoghe problematiche relative ad altri enti societari è stata sollecitata anche da altre amministrazioni locali, che le hanno ritenute assimilabili ai casi sopra citati.

Pertanto, conclude il Ministero, considerata la rilevanza della norma in oggetto, che va ad incidere sui bilanci degli enti locali, si è ritenuto di richiedere ai Ministeri competenti di volersi esprimere sulla natura giuridica delle società di volta in volta in esame: si è sottoposto, pertanto, all’esame del Ministero per lo sviluppo economico il caso di un’azienda speciale della camera di commercio (quesito del 27 luglio 2010); all’esame del Ministero dell’economia e delle finanze è

stato poi posto il caso di Equitalia S.p.A. (29 settembre 2010), il caso di E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. (4 ottobre 2010), il caso della R.A.I. TV S.p.A. (19 novembre 2010). Anche la Regione Autonoma Valle d'Aosta ha chiesto se debbano essere rimborsati dall'ente locale gli oneri per i permessi retribuiti fruiti dagli amministratori locali dipendenti da società partecipate in misura maggiorata o totalitaria dall'ente stesso o da altri enti pubblici (Comuni, Comunità Montane, Regioni).

Tutto ciò premesso, a fronte della complessità dei casi rappresentati ed attesa la presenza di un disposto normativo non esplicito sul punto e tenuto conto della continua evoluzione della natura giuridica degli enti in questione, il Ministero chiede di acquisire un parere di massima in materia da parte del Consiglio di Stato, al fine di poter procedere alla diffusione dei chiarimenti agli enti richiedenti.

Nella precedente adunanza del 23 marzo 2011, la Sezione disponeva l'acquisizione dell'avviso del Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministero dell'economia e delle finanze.

Con separate note del 27 luglio e del 24 settembre 2011, il referente Ministero ha adempiuto all'incombente, trasmettendo i rispettivi richiesti avvisi con cui le suindicate Amministrazioni, pur con distinte riflessioni, svolte peraltro in maniera del tutto formalistico-generica, concordano sulla natura privatistica delle Ferrovie dello Stato S.p.A. e di Poste Italiane S.p.A..

## CONSIDERATO

Rileva la Sezione che, come riportato nella narrativa che precede, il Ministero sottopone a questo Consiglio l'esame delle problematiche relative all'applicazione della richiamata disposizione di cui all'art. 80 del T.U.O.E.L., secondo cui "gli oneri per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici" sono posti a carico dell'ente presso il quale gli stessi lavoratori esercitano le funzioni pubbliche di cui all'art. 79 del medesimo T.U.O.E.L.; problematiche che – come analiticamente rappresentato nella richiesta di parere, sinteticamente sopra riportata – richiedono un'esatta individuazione della natura giuridica, pubblica o privata, di società per azioni di diritto privato ma di proprietà pubblica, in quanto lo spirito e la finalità della disposizione è nell'evidente scopo di salvaguardare l'esercizio delle funzioni pubbliche svolte da lavoratori-dipendenti, prevedendo il ristoro dei conseguenti oneri nei confronti dei soggetti (datori di lavoro) privati, ristoro escluso nei confronti dei soggetti (datori di lavoro) pubblici per l'identità tra funzioni e soggetti.

L'esame di tali problematiche è necessariamente connesso alla preventiva individuazione di criteri certi sulla natura giuridica di alcune società per azioni, private in quanto a struttura giuridico-formale, ma pubbliche per scopi finalistici e soprattutto per l'assetto proprietario.

Come è noto la natura giuridica pubblica o privata di società per

azioni, società quindi inserite nello schema e nella struttura proprie del diritto privato, che peraltro svolgono servizi pubblici o di rilevanza pubblica e che comunque sono di proprietà (intera o partecipata) pubblica (dello Stato o di enti pubblici), ha di recente interessato l'attenzione della dottrina e della giurisprudenza, che hanno proposto interpretazioni e soluzioni non univoche in quanto riconducibili ad esigenze specifiche del particolare momento storico. Nel nostro Paese il dibattito teorico si è ulteriormente accresciuto in relazione all'accentuata così detta "privatizzazione", che ha coinvolto una serie di realtà di notevole rilevanza economico-sociale (basti tra tutte rammentare proprio i settori delle poste, delle ferrovie e dei servizi pubblici in generale) e che ha visto la trasformazione delle "vecchie" aziende autonome dapprima in enti pubblici economici (formule ambedue, ai nostri fini, già essenzialmente ambigue) e quindi in vere e proprie società per azioni, di diritto privato, peraltro – allo stato – non quotate in borsa e con il capitale sociale interamente posseduto dallo Stato (fatta eccezione per alcune controllate dai medesimi gruppi societari). Va osservato che l'accentuazione del fenomeno della così detta privatizzazione, lungi dal chiarire la natura giuridica effettiva (e non formale) di tali società, ne ha diffuso le ambiguità e le problematiche con la conseguenza di una sempre più marcata approssimazione di definizioni e di effetti. La sensazione che si trae, da un punto di vista più socio-politico che giuridico, è che in tale fase del nostro ordinamento prevalga una

diffusa e voluta ambiguità sull'argomento, ambiguità per l'appunto finalizzata da un lato ad utilizzare il più snello e funzionale modello/modulo privatistico della società per azioni per lo svolgimento delle attività perseguite, salvo poi dall'altro richiamare le valenze pubblicistiche per ciò che concerne il controllo (anche con effetti giurisdizionali per le specifiche competenze della Corte dei Conti) sulla gestione economico-aziendale, ovvero l'obbligo di sottoposizione a procedura di evidenza pubblica nella materia degli appalti, e soprattutto per i criteri di nomina dei componenti degli organismi societari.

Tale ondivaga tendenza emerge anche dalla disamina della giurisprudenza specifica (della Corte Costituzionale, della Corte di Giustizia, nonché del giudice amministrativo e di questo Consiglio in sede consultiva), di cui la richiesta di parere fornisce un'esauriente selezione.

Ciò premesso, ritiene la Sezione che la prospettazione del quesito, ai fini di una sua più pertinente risposta, richieda una preventiva disamina dei limiti posti nella richiesta di parere, limiti che riguardano la ricognizione sulla natura giuridica – pubblica o privata – delle predette entità in relazione alle specifiche esigenze applicative della menzionata disposizione e che, quindi, pur appartenendo al medesimo contesto interpretativo, prescindono da una ricognizione “assoluta”, per così dire ordinamentale, sulla complessa materia; inoltre, è ovvio che, nel perimetro considerato dalla normativa in

questione, preoccupata principalmente di garantire l'esercizio di funzioni pubbliche elettive senza gravare su patrimonialità private, non si possa escludere (anzi sarebbe opportuno anche ai fini di una "ricognizione" autentica sull'effettiva natura dei soggetti in questione) un intervento chiarificatore del legislatore.

In altri termini ritiene la Sezione che, pur dovendo auspicare un'iniziativa normativa generale sull'effettiva natura delle S.p.A. "pubbliche", che prescindano dal contesto e dall'applicazione di disposizioni di carattere settoriale (come ad esempio la tipologia del rapporto di impiego dei dipendenti), e che identifichi criteri oggettivi e di carattere generale [soprattutto in relazione a quanto in proposito già effettuato dal legislatore europeo: art. 2, lett. a), Dir. 25 giugno 1980, n. 809/723/CEE], allo stato attuale una soluzione concreta del quesito vada individuata nella specifica normativa di riferimento.

Invero, in tale seppur limitato contesto, è indubbio che la previsione di cui all'art. 80 faccia riferimento soprattutto al rapporto di dipendenza dei 'lavoratori' ("lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici"), rapporto la cui qualificazione, proprio in relazione alla ricognizione della natura giuridica del datore di lavoro è stato definito con interventi normativi di carattere generale (cfr. l. n. 93/1983; d.lgs. n. 29/1993; d.lgs. n. 80/1998; d.lgs. n. 165/2001). In particolare, quest'ultimo d.lgs., recante "norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", all'art. 1, comma 2, prevede analiticamente cosa si debba

intendere per “amministrazioni pubbliche”, escludendo gli enti pubblici economici (e a fortiori le società per azioni a capitale pubblico).

Tale suddivisione, che non concerne la natura per così dire oggettiva delle società per azioni pubbliche ma riguarda soprattutto l'aspetto formale organizzativo, è poi confermata in un altro ambito settoriale, ma di carattere generale, dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196, legge di contabilità e finanza pubblica, che, all'art. 1, commi 2 e 3, considera, ai fini della legge medesima, per amministrazioni pubbliche gli enti e gli altri soggetti che costituiscono il settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche; enti e soggetti espressamente indicati dall'ISTAT con specifico provvedimento da pubblicarsi sulla G.U. entro il 30 settembre di ogni anno.

Tali riferimenti normativi si rivelano, allo stato, definitivi per la esatta inquadrabilità delle problematiche sottese al quesito in esame. Infatti, se è vero che sotto un profilo sostanziale di carattere ordinamentale sarebbe preferibile individuare una soluzione sostanziale circa la qualificazione giuridica delle società per azioni pubbliche nell'accennata definizione prospettata in sede europea, è altrettanto (e in questa sede, nei menzionati limiti della richiesta di parere) prevalentemente vero che, nel contesto di riferimento della tipologia del “rapporto di dipendenza”, si debba tener conto di quanto espressamente previsto dalla surrichiamata normativa, anche per l'ulteriore e non secondaria considerazione che soggetti qualificati

privati da tale normativa non possono essere legittimamente gravati da oneri di natura dichiaratamente pubblica.

In conclusione, e a favore di una soluzione di certezza giuridica che regga su dati normativi testuali e prescindendo da interpretazioni legate all'accertamento della natura delle singole situazioni, va ritenuto che sono amministrazioni pubbliche:

- a) tutte quelle elencate dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001;
- b) gli enti e gli altri soggetti inseriti nel conto economico consolidato individuati, ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 196/2009, dall'ISTAT. Si veda da ultimo l'elenco di cui al comunicato 24 luglio 2010 e a quello 30 settembre 2011, che comprende varie società pubbliche – quali, ad esempio Anas S.p.A., Coni Servizi S.p.A., Italia Lavoro S.p.A., Patrimonio dello Stato S.p.A. - ma non Ferrovie dello Stato S.p.A., Trenitalia S.p.A. e Poste Italiane S.p.A.;
- c) quelle società alle quali la legge attribuisce espressamente “personalità giuridica di diritto pubblico” (ad es. si veda l'art. 18, comma 9, della l. 22 dicembre 1984, n. 887 con riguardo all'Agecontrol).

Conseguentemente, sono considerate soggetti “privati”, ai sensi dell'art. 80, secondo periodo, del d.lgs. n. 267/2000 – e quindi non sono a loro carico gli oneri dei propri dipendenti per i permessi retribuiti conseguenti all'esercizio delle funzioni pubbliche di cui al precedente art. 79 – tutte le società pubbliche, ad esclusione di quelle inserite nel conto economico consolidato e individuate dall'ISTAT

(in applicazione della normativa di cui alla precedente lett. b) e di quelle che hanno per legge “personalità giuridica di diritto pubblico”.

P.Q.M.

Nei sensi suesposti è il parere della Sezione.

L'ESTENSORE  
Francesco D'Ottavi

IL PRESIDENTE  
Carminè Volpe

IL SEGRETARIO  
Francesca Albanesi

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

**Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n.196 (Legge di contabilità e di finanza pubblica)**

Le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato sono individuate nell'elenco che segue. L'elenco è compilato sulla base di norme classificatorie e definitorie proprie del sistema statistico nazionale e comunitario (Regolamento UE n. 2223/96, SEC95 – Sistema Europeo dei Conti). I criteri utilizzati per la classificazione sono di natura statistico-economica, indipendenti dal regime giuridico che governa le singole unità istituzionali.

**Elenco Amministrazioni Pubbliche per tipologia<sup>1</sup>**

**Amministrazioni Centrali**

***Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministeri<sup>2</sup>***

***Organi costituzionali e di rilievo costituzionale***

***Agenzie fiscali***

Agenzia del demanio  
Agenzia del territorio  
Agenzia delle dogane  
Agenzia delle entrate

***Enti di regolazione dell'attività economica***

Agenzia italiana del farmaco – AIFA  
Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali – AGE.NA.S  
Agenzia nazionale per la sicurezza del volo – ANSV  
Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie  
Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione  
Agenzia per la rappresentanza negoziale delle P.A. – ARAN  
Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA  
Cassa conguaglio per il settore elettrico  
Cassa conguaglio trasporti di gas petroli liquefatti  
Comitato nazionale permanente per il microcredito  
DigitPA

***Enti produttori di servizi economici***

Agenzia nazionale del turismo  
Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata  
Amministrazione degli archivi notarili  
Anas S.p.a  
Centro per la formazione permanente e l'aggiornamento del personale del servizio sanitario – CEFPAS  
Ente nazionale per l'aviazione civile – ENAC  
Ente nazionale risi  
Fondo innovazione tecnologica  
Formez PA – Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle PA  
Gruppo Equitalia<sup>3</sup>

<sup>1</sup> La classificazione statistica per tipologia è introdotta esclusivamente per facilitare la lettura dell'elenco.

<sup>2</sup> Le Istituzioni scolastiche e le istituzioni per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica sono considerate a fini statistici Unità Locali del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca.

Le Istituzioni scolastiche e le istituzioni per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica equiparate a statali di Trento e Bolzano sono considerate a fini statistici Unità Locali delle suddette province autonome.

Le Soprintendenze speciali dotate di autonomia gestionale e altri Istituti dotati di autonomia speciale sono considerati a fini statistici Unità Locali del Ministero per i beni e le attività culturali.

Istituto nazionale per il commercio estero – ICE<sup>4</sup>  
Italia Lavoro S.p.a  
Patrimonio dello Stato S.p.a.<sup>5</sup>

#### **Autorità amministrative indipendenti**

Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca – ANVUR  
Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale  
Autorità garante della concorrenza e del mercato – ANTITRUST  
Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture  
Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni  
Autorità per l'energia elettrica e il gas  
Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali  
Commissione indipendente valutazione, trasparenza PA - CIVIT  
Garante per la protezione dei dati personali

#### **Enti a struttura associativa**

Associazione nazionale autorità e enti di ambito – ANEA  
Associazione nazionale comuni italiani – ANCI  
Associazione nazionale consorzi universitari – ANCUN  
Conferenza dei rettori delle università italiane – CRUI  
Federazione dei Consorzi di Bacino Imbrifero Montano – FederBIM  
Fondazione Istituto per la finanza e l'economia locale – IFEL  
Unione delle province d'Italia – UPI  
Unione italiana delle camere di commercio industria artigianato e agricoltura - UNIONCAMERE  
Unione nazionale comuni comunità enti montani – UNCEM

#### **Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali**

Accademia della Crusca  
Accademia internazionale di scienze ambientali

<sup>3</sup> Sono incluse le controllate consolidate secondo il metodo integrale.

<sup>4</sup> È prevista la soppressione dell'ente ai sensi dell'art. 14, comma 17, del decreto legge 6 luglio 2011 n.98.

<sup>5</sup> È prevista la liquidazione ai sensi dell'art. 33, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2011 n.98.

\* Sulle seguenti unità, da ritenersi escluse dall'Elenco Istat di cui al comunicato 24 luglio 2010 (pubblicato sulla GU del 24 luglio 2010 n. 171) per effetto della provvisoria esecuzione di provvedimento giurisdizionale di primo grado, sono in corso verifiche statistiche ai fini della loro inclusione nell'elenco 2011:

Federazione ginnastica d'Italia (FGdI)  
Federazione italiana badminton (FIBa)  
Federazione italiana baseball softball (FIBS)  
Federazione italiana canoa kayak (FICK)  
Federazione italiana canottaggio (FIC)  
Federazione italiana cronometristi (FICr)  
Federazione Italiana danza Sportiva (FIDS)  
Federazione italiana di atletica leggera (FIDAL)  
Federazione italiana di tiro con l'arco (FITARCO)  
Federazione italiana discipline armi sportive da caccia (FIDASC)  
Federazione italiana giuoco calcio (FIGC)  
Federazione italiana giuoco handball (FIGH)  
Federazione italiana hockey (FIH)  
Federazione italiana hockey e pattinaggio (FIHP)  
Federazione italiana judo lotta karate arti marziali (FIJLKAM)  
Federazione italiana motonautica (FIM)  
Federazione Italiana nuoto (FIN)  
Federazione italiana pentathlon moderno (FIPM)  
Federazione italiana pesistica e cultura fisica (FIPCF)  
Federazione italiana scherma (FIS)  
Federazione italiana sci nautico (FISN)  
Federazione italiana sport del ghiaccio (FISG)  
Federazione italiana sport invernali (FISI)  
Federazione italiana taekwondo (FITA)  
Federazione italiana tennis tavolo (FITET)  
Federazione italiana tiro a volo (FITAV)  
Federazione italiana triathlon (FITRI)  
Federazione italiana vela (FIV)  
Federazione pugilistica italiana (FPI)  
Unione italiana tiro a segno

Accademia nazionale dei Lincei  
 Agenzia nazionale per i giovani  
 Agenzia per la promozione e l'educazione alla salute, la documentazione, l'informatica e la promozione culturale in ambito socio sanitario  
 Agenzia per lo sviluppo del settore ippico - ASSI<sup>6</sup>  
 Agenzia per lo svolgimento dei XX giochi olimpici invernali Torino 2006  
 ARCUS S.p.a. Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo  
 Associazione italiana della Croce Rossa – Comitato centrale CRI  
 Comitato italiano paraolimpico  
 Comitato olimpico nazionale italiano – CONI  
Coni Servizi S.p.a.  
 Federazione italiana giuoco squash (FIGS)  
 Federazione medici sportivi italiani (FMSI)  
 Fondazione biblioteca europea di informazione e cultura – BEIC  
 Fondazione centro internazionale radio medico – CIRM  
 Fondazione centro sperimentale di cinematografia  
 Fondazione Festival dei due mondi di Spoleto  
 Fondazione Istituto nazionale del dramma antico  
 Fondazione La Biennale di Venezia  
 Fondazione La Quadriennale d'arte di Roma  
 Fondazione La Triennale di Milano  
 Fondo edifici di culto  
 Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente  
 Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della povertà  
 Lega italiana per la lotta contro i tumori  
 Museo storico della liberazione  
 Scuola Archeologica italiana in Atene  
 Segretariato europeo per le pubblicazioni scientifiche – SEPS

#### **Enti e Istituzioni di ricerca**

Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica  
 Agenzia spaziale italiana – ASI  
 Consiglio nazionale delle ricerche – CNR  
 Consiglio per la ricerca e sperimentazione in agricoltura – CRA  
 Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste  
 Ente per le nuove tecnologie l'energia e l'ambiente – ENEA  
 Fondazione Bruno Kessler  
 Fondazione Centro Ricerche Marine di Cesenatico  
 Fondazione Edmund Mach  
 Fondazione istituto italiano di tecnologia  
 Istituto agronomico per l'oltremare  
 Istituto italiano di studi germanici  
 Istituto nazionale di alta matematica "Francesco Severi" - INDAM  
 Istituto nazionale di astrofisica - INAF  
 Istituto nazionale di economia agraria – INEA  
 Istituto nazionale di fisica nucleare - INFN  
 Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia – INGV  
 Istituto nazionale di oceanografia e geofisica sperimentale – OGS  
 Istituto nazionale di ricerca metrologica - INRIM  
 Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione  
 Istituto nazionale di statistica - ISTAT  
 Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione - INVALSI  
 Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori - ISFOL  
 Istituto superiore di sanità - ISS  
 Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale - ISPRA<sup>7</sup>

<sup>6</sup> È prevista la trasformazione dell'Unione nazionale incremento razze equine –UNIRE in Agenzia per lo sviluppo del settore ippico ai sensi dell'art. 14, comma 28 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98.

<sup>7</sup> Ai sensi dell'art. 28 del D.L. 112/2008 svolge le funzioni dei tre Enti soppressi: Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici – APAT, Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare – ICRAM, Istituto nazionale per la fauna selvatica.

Museo storico della fisica e centro studi e ricerche Enrico Fermi  
Stazione Zoologica Anton Dohrn

**Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca**  
Istituti zooprofilattici sperimentali  
Stazioni sperimentali per l'industria<sup>8</sup>

#### **Amministrazioni locali**

**Regioni e province autonome**  
**Province**  
**Comuni**  
**Comunità montane**  
**Unioni di comuni**

**Agenzie, Enti e Consorzi per il diritto allo studio universitario**  
**Agenzie ed Enti per il turismo<sup>9</sup>**  
**Agenzie ed Enti regionali del lavoro**  
**Agenzie ed Enti regionali per la ricerca e per l'ambiente**  
**Agenzie regionali per la rappresentanza negoziale**  
**Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura**  
**Agenzie regionali sanitarie**  
**Autorità di Ambito Territoriale Ottimale**  
**Autorità portuali**  
**Aziende ospedaliere, Aziende ospedaliere universitarie, Policlinici e Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici**  
**Aziende sanitarie locali**  
**Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura**  
**Consorzi di Bacino Imbrifero Montano – BIM**  
**Consorzi di polizia municipale costituiti tra Enti locali**  
**Consorzi di vigilanza boschiva costituiti tra Enti locali**  
**Consorzi e Enti gestori di Parchi e Aree Naturali Protette<sup>10</sup>**  
**Consorzi intercomunali dei servizi socio assistenziali**  
**Consorzi interuniversitari di ricerca**  
**Consorzi universitari costituiti tra Amministrazioni pubbliche<sup>11</sup>**  
**Enti regionali di sviluppo agricolo**  
**Fondazioni lirico – sinfoniche**  
**Parchi nazionali**  
**Teatri stabili ad iniziativa pubblica**  
**Università e istituti di istruzione universitaria pubblici<sup>12</sup>**  
**Unioni delle Camere di Commercio regionali**

<sup>8</sup> Ai sensi dell'art. 20 del decreto legge 31 maggio 2010 n.78, e successive modifiche, le stazioni sperimentali per l'industria sono soppresse. Le CCIAA, di cui all'allegato 2 del decreto legge, subentrano nell'esercizio dei relativi compiti e attribuzioni.

<sup>9</sup> Sono inclusi gli enti, le agenzie e le società di promozione turistica a prevalente finanziamento pubblico.

<sup>10</sup> E' incluso in tale tipologia l'ente parco archeologico storico naturale delle chiese rupestri del materano.

<sup>11</sup> E' incluso in tale tipologia il Consorzio per gli studi universitari di Verona.

<sup>12</sup> Sono incluse in tale tipologia l'Università della Valle d'Aosta, la Libera Università di Bolzano, l'Università di Urbino, l'Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia, la Scuola IMT Alti studi di Lucca.

### **Altre amministrazioni locali<sup>13</sup>**

Accademia europea per la ricerca applicata ed il perfezionamento professionale di Bolzano  
Agenzia interregionale per il fiume Po - AIPO  
Agenzia per i servizi nel settore agro alimentare delle Marche  
Agenzia per la mobilità metropolitana di Torino  
Agenzia per la ricerca in agricoltura della regione Sardegna – AGRIS  
Agenzia provinciale per la mobilità / LMA Landesmobilitatagentur  
Agenzia regionale per i parchi – ARP  
Agenzia regionale per la difesa del suolo del Lazio - ARDIS  
Agenzia regionale per la tecnologia e l'innovazione della Puglia – ARTI  
Agenzia regionale rifiuti e acque della Sicilia – ARRA  
Agenzia Umbria Ricerche  
Associazione Arena Sferisterio-Teatro di tradizione  
Associazione teatrale pistoiese  
Authority - Societa di trasformazione urbana S.p.a  
Azienda bergamasca formazione  
Azienda forestale della regione Calabria  
Azienda promozione economica Toscana – APET  
Azienda provinciale foreste e demanio – Landesbetrieb fur Forst-und Domanenverwaltung  
Azienda servizi sociali Bolzano  
Azienda speciale protezione civile e servizio antincendio - Sonderbetrieb fur die Feuerwehr – und Zivilschutzdienste  
Azienda speciale villa Manin  
Azienda strade Lazio S.p.a – ASTRAL  
Biblioteca Tessmann - Landsbibliothek Dr. Friedrich Tessmann  
Business Location Alto Adige S.p.A./ Business Location Sudtirol AG  
Centro di ricerca, sviluppo e studi superiori in Sardegna – CRS4 surl  
Centro mondiale della poesia e della cultura G. Leopardi  
Centro sperimentazione agrario e forestale Laimburg – Land und Forstwirtschaftliches Versuchszentrum Laimburg  
Co.Ge.Ca consorzio per la gestione di un canile di Asti  
Consorzio Alta Gallura di Olbia Tempio  
Consorzio brianteo per l'istruzione media superiore e l'educazione di Lecco  
Consorzio casalese rifiuti  
Consorzio Comuni per il lavoro di Valdina  
Consorzio Crescere Insieme di Vibo Valentia  
Consorzio cultura e legalita di Sassari  
Consorzio dei comuni della sponda bresciana del lago di Garda  
Consorzio del comprensorio opitergino  
Consorzio del Lario e dei laghi minori  
Consorzio di bacino alessandrino per la raccolta e il trasporto dei rifiuti solidi urbani  
Consorzio di bacino dei rifiuti dell'astigiano  
Consorzio di bonifica 10 Siracusa  
Consorzio di bonifica 2 Palermo  
Consorzio di bonifica 7 Caltagirone  
Consorzio di bonifica del Musone, Potenza, Chienti, Asola e Alto Nera  
Consorzio di bonifica della Piana Reatina  
Consorzio di bonifica integrale dei fiumi Foglia, Metauro e Cesano  
Consorzio di gestione del parco regionale fluviale del trebbia  
Consorzio di ricerca del Gran Sasso  
Consorzio di ricerca filiero carni di Messina  
Consorzio di ripopolamento ittico Golfo di Patti  
Consorzio di solidarieta di Nuoro  
Consorzio Due Giare  
Consorzio gestione associata dei laghi Ceresio, Piano e Ghirba  
Consorzio gestione associata dei laghi Maggiore, Comabbio, Monate e Varese  
Consorzio intercomunale del Montefeltro di Pesaro e Urbino

<sup>13</sup> Sono inclusi gli enti per i quali  stato accertato il possesso dei requisiti richiesti dal Regolamento UE n. 2223/96 (SEC95 – Sistema Europeo dei Conti).

Consorzio intercomunale Mappano (TO)  
 Consorzio intercomunale Vallesina – Misa di Ancona  
 Consorzio Istituto per la cooperazione allo sviluppo di Alessandria  
 Consorzio Istituto per la storia della Resistenza della provincia di Alessandria  
 Consorzio Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea di Asti  
 Consorzio lago di Bracciano  
 Consorzio Li Stazzi di Olbia –Tempio  
 Consorzio per il sistema bibliotecario Castelli Romani  
 Consorzio per il sistema informativo regionale SIR Umbria  
 Consorzio per l'area di sviluppo industriale del Calatino di Caltagirone  
 Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Agrigento  
 Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Caltanissetta  
 Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Catania  
 Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Enna  
 Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Gela  
 Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Messina  
 Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Palermo  
 Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Ragusa  
 Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Siracusa  
 Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Trapani  
 Consorzio per la gestione associata dei laghi d'Iseo, Endine e Moro  
 Consorzio per la gestione della biblioteca astense  
 Consorzio per la pubblica lettura S. Satta di Nuoro  
 Consorzio per la valorizzazione turistica Dolce Nordest  
 Consorzio per lo sviluppo del Polesine – CONSVIPO di Rovigo  
 Consorzio progetto locale percorsi di ambiente nella terra di mezzo di Nuoro  
 Consorzio Sardegna ricerche per l'assistenza alle piccole e medie imprese  
 Consorzio servizi rifiuti del Novese, Tortonese, Acquese e Ovadese  
 Consorzio smaltimento rifiuti area biellese – COSRAB  
 Consorzio Sviluppo Civile Bono di Sassari  
 Consorzio sviluppo e legalità dell'Ogliastra  
 Consorzio Tirreno Eco Sviluppo 2000 – Spadafora (ME)  
 Consorzio valorizzazione rifiuti 14  
 Consorzio Vicenza E'  
 Consorzio villa reale e parco di Monza  
 Consorzio Villa Serra  
 Ente autonomo regionale Teatro di Messina  
 Ente foreste della Sardegna  
 Ente irriguo umbro – toscano<sup>14</sup>  
 Ente Olivieri – Museo archeologico oliveriano  
 Ente regionale teatrale del Friuli Venezia Giulia - ERT  
 Ente siciliano per la promozione industriale  
 Ente tutela pesca della regione Friuli Venezia Giulia  
 Ente zona industriale Trieste – EZIT  
 Fondazione Accademia della Montagna del Trentino  
 Fondazione centro internazionale di studi di architettura A. Palladio  
 Fondazione centro studi Leon Battista Alberti  
 Fondazione Gioacchino Rossini  
 Fondazione i Pomeriggi Musicali  
 Fondazione i Teatri di Reggio Emilia  
 Fondazione museo di fotografia contemporanea di Cinisello Balsamo  
 Fondazione museo storico del Trentino  
 Fondazione musicale Santa Cecilia di Venezia  
 Fondazione Rossini Opera festival  
 Fondazione studi universitari di Vicenza - FSU Vicenza  
 Fondazione Teatro Marengo  
 Fondazione trentina Alcide De Gasperi  
 Istituto culturale cimbro kulturinstitut lusern  
 Istituto culturale ladino

<sup>14</sup> L'art.2 comma 4 del D.L. 30/12/2009 n. 194 stabilisce la prosecuzione del servizio pubblico gestito dall'ente posto in liquidazione fino al 31/12/2011.

Istituto culturale mocheno - bersntoler kulturinstitut  
 Istituto di cultura ladino Micurà De Rù – Istitut ladin Micurà De Rù  
 Istituto di ricerche economico – sociali – IRES  
 Istituto F. S. Nitti - Agenzia regionale per lo sviluppo delle risorse amministrative ed organizzative  
 Istituto incremento ippico per la Sicilia  
 Istituto musicale in lingua tedesca e ladina – Institut für Musikerziehung in deutscher  
 Istituto per la promozione dei lavoratori IPL - Arbeitsförderungsinstitut - AFI  
 Istituto per l'educazione musicale in lingua italiana A. Vivaldi Bolzano  
 Istituto pugliese di ricerche economiche e sociali – IPRES  
 Istituto regionale della vite e del vino  
 Istituto regionale di ricerca della Lombardia – IRER  
 Istituto regionale per la cultura istriano-fiumano dalmata – IRCI  
 Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana – IRPET Istituto regionale  
 ville tuscolane  
 Istituto regionale ville venete  
 Istituto superiore regionale etnografico  
 Italia Lavoro – Sicilia S.p.A.  
 Laore Sardegna  
 Musei provinciali altoatesini  
 Museo Castello del Buonconsiglio, monumenti e collezioni provinciali  
 Museo d'arte moderna e contemporanea – Trento  
 Museo degli usi e costumi della gente trentina  
 Museo Tridentino di scienze naturali  
 Organizzazione Export Alto Adige-Südtirol EOS  
 Osservatorio Permanente per l'Economia, il Lavoro e per la Valutazione della Domanda Sociale –  
 OPES  
 Patrimonio del Trentino S.p.a  
 Piceno Sviluppo S.c.r.l.  
 Porto Conte ricerche S.r.l  
 Quadrilatero Marche - Umbria S.p.a.  
 Radiotelevisione azienda speciale provincia di Bolzano - RAS  
 Resais S.p.a.  
 Riscossione Sicilia S.p.a  
 S.C.R. Piemonte S.p.A. - Società di Committenza della Regione Piemonte<sup>15</sup>  
 Serit Sicilia S.p.a  
 Sicilia Patrimonio Immobiliare S.p.a.  
 Società Concessioni Autostradali Lombarde S.p.a.  
 Società di trasformazione urbana di Parma "Area Stazione S.p.a."  
 Società di trasformazione urbana di Parma "Metro Parma S.p.a."  
 Società Infrastrutture Lombarde S.p.a.  
 Società Opere Pubbliche di Interesse Regionale S.p.a.  
 Sub-Ato Monte Emilius Piana d'Aosta<sup>16</sup>  
 Sviluppo e patrimonio S.r.l  
 Trentino Riscossione S.p.a  
 Veneto Agricoltura  
 Veneto Strade S.p.a

### **Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale**

#### **Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale**

Cassa di previdenza e assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti  
 INARCASSA  
 Cassa italiana di previdenza e assistenza dei geometri liberi professionisti  
 Cassa nazionale del notariato  
 Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti – CNPADC  
 Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei ragionieri e periti commerciali – CNPR  
 Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense  
 Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati – EPPI

<sup>15</sup> Ha acquisito i compiti della cessata Agenzia regionale delle strade del Piemonte –ARES.

<sup>16</sup> Già denominata Associazione dei Comuni "L'ÈVE" della Valle d'Aosta.

Ente di previdenza e assistenza pluricategoriale – EPAP  
Ente nazionale di previdenza e assistenza a favore dei biologi – ENPAB  
Ente nazionale di previdenza e assistenza degli psicologi – ENPAP  
Ente nazionale di previdenza e assistenza dei farmacisti – ENPAF  
Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari – ENPAV  
Ente nazionale di previdenza e assistenza della professione infermieristica – ENPAPI  
Ente nazionale di previdenza e assistenza lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico – ENPALS  
Ente nazionale di previdenza e assistenza per i consulenti del lavoro – ENPACL  
Ente nazionale di previdenza per gli addetti e gli impiegati in agricoltura – ENPAIA  
Ente nazionale previdenza e assistenza dei medici e degli odontoiatri – ENPAM  
Fondazione ENASARCO  
Fondo Agenti Spedizionieri e Corrieri – FASC  
Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani G. Amendola – INPGI  
Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica – INPDAP  
Istituto nazionale infortuni sul lavoro – INAIL  
Istituto nazionale previdenza sociale – INPS  
Opera nazionale per l'assistenza agli orfani dei sanitari italiani – ONAOSI

## Le unità istituzionali appartenenti al settore delle Amministrazioni Pubbliche

Sulla base del SEC95, il Sistema Europeo dei Conti, l'Istat predispone l'elenco delle **unità istituzionali** che fanno parte del Settore "Amministrazioni Pubbliche" (Settore S13), i cui conti concorrono alla costruzione del Conto economico consolidato delle Amministrazioni pubbliche.

La compilazione di tale lista risponde a norme classificatorie e definitorie proprie del sistema statistico nazionale e comunitario.

Secondo il SEC95, ogni unità istituzionale viene classificata nel Settore S13 sulla base di criteri di natura prevalentemente economica, indipendentemente dal regime giuridico che la governa.

Seguendo tali criteri (cfr. § 2.68 e 2.69 del SEC95), le unità classificate nel Settore delle Amministrazioni Pubbliche sono:

- a) gli **organismi pubblici** che gestiscono e finanziano un insieme di attività, principalmente consistenti nel fornire alla collettività beni e servizi non destinabili alla vendita;
- b) le **istituzioni senza scopo di lucro** che agiscono da produttori di beni e servizi non destinabili alla vendita, che sono controllate e finanziate in prevalenza da amministrazioni pubbliche;
- c) gli **enti di previdenza**.

La distinzione tra produttori di beni e servizi destinabili alla vendita e produttori di beni e servizi non destinabili alla vendita si basa sul fatto che i prezzi applicati siano o non siano economicamente significativi (cfr. § 5.1 del Manuale del SEC95 sul disavanzo e sul debito pubblico). Il prezzo economicamente significativo è applicato sulla base del "criterio del 50%", ossia verificando se le vendite o ricavi per prestazioni di servizi da soggetti coprano una quota superiore al 50% dei costi di produzione. Nell'ammontare delle vendite o dei ricavi per prestazioni sono compresi i contributi ai prodotti che incidono sul prezzo di mercato praticato e che sono legati al volume o al valore della produzione, mentre sono esclusi i trasferimenti a copertura di un disavanzo globale o che coprano i costi indipendentemente dal volume della produzione (cfr. § 5.2 del Manuale del SEC95 sul disavanzo e sul debito pubblico e § 3.3 e segg. SEC95).